

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28999-contributi-inps-ivs-artigiani-anno-2010>

Autore: Roman Francesco

Contributi Inps Ivs artigiani anno 2010

Contributi Inps I.V.S. artigiani anno 2010

Le aliquote non hanno subito alcun aumento rispetto a quelle valide per il 2009¹. Nel prosieguo fornisco le indicazioni riguardanti la contribuzione dovuta per l'anno 2010, anche alla luce della circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2010.

Aliquote del contributo

20,00% sui redditi fino a euro 14.334,00²;

20,00% sui redditi compresi fra euro 14.334,01 ed euro 42.364,00³;

21,00% sui redditi compresi fra euro 42.364,01 ed euro 70.607,00⁴ (massimale).

L'aliquota del 20,00% e quella del 21,00% è ridotta per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, rispettivamente, al 17,00% e al 18,00% (la riduzione si applica sino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni).

Contributo minimo

Il reddito minimo sul quale calcolare il contributo è pari ad euro 14.334,00⁵ (è quindi dovuto in ogni caso un contributo annuo in misura fissa di euro 2.866,80⁶, pari al 20% di euro 14.334,00, ridotto ad euro 2.436,78⁷ per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

L'importo del contributo in misura fissa viene calcolato dall'Inps ed è indicato nella comunicazione che sarà spedita dall'Istituto ad ogni iscritto.

¹ La misura di tali aliquote è stata stabilita dall'art. 1, comma 768, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per l'anno 2007).

² Questo importo per il 2009 era pari ad euro 14.240,00.

³ Per il 2009 questa fascia di reddito era da euro 14.240,01 ad euro 42.069,00.

⁴ Per il 2009 questa fascia di reddito era da euro 42.069,01 ad euro 70.607,00.

⁵ Vedi nota 2.

⁶ Per il 2009 il contributo annuo minimo in misura fissa era pari ad euro 2.848,00.

⁷ Per il 2009 questo importo era pari ad euro 2.420,80.

Contributo eccedente il minimale e contributo massimo

Sul reddito eccedente l'importo di euro 70.607,00 non è dovuto alcun contributo (è quindi dovuto un contributo annuo massimo di euro 14.403,83⁸ per il titolare e di euro 12.285,62⁹ per i collaboratori di età inferiore a 21 anni).

Il contributo sul reddito eccedente il minimale (cioè sulla quota di reddito superiore ad euro 14.334,00 sino al massimo di euro 70.607,00) deve essere calcolato dall'iscritto.

Reddito imponibile – modalità di calcolo

L'imponibile sul quale calcolare l'importo del contributo dovuto è costituito dalla somma di tutti i redditi d'impresa del soggetto assicurato e non soltanto dal reddito dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione¹⁰ (per esempio, per un artigiano che oltre al reddito della sua impresa artigiana possiede anche un reddito di partecipazione in una società di persone, l'imponibile soggetto a contributo è costituito dalla somma dei due redditi).

Per i soci di s.r.l. la base imponibile, fermo restando il minimale e il massimale contributivo sopra indicato, è costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi.

Per i collaboratori familiari la base imponibile è costituita dalla quota di reddito loro attribuita e dichiarata ai fini fiscali (che in nessun caso può superare il 49% del reddito complessivo dell'impresa).

Agevolazioni per i soggetti di età superiore a 65 anni

I soggetti di età superiore a 65 anni, titolari di pensione Inps, che proseguono l'attività hanno diritto, previa loro richiesta, ad una riduzione del 50% dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

⁸ Per il 2009 questo importo era pari ad euro 14.303,46.

⁹ Per il 2009 questo importo era pari ad euro 12.200,00.

¹⁰ Tale disposizione è contenuta nella circolare Inps n. 102 del 12 gennaio 2003.

L'agevolazione, infatti, come chiaramente confermato dall'Inps nella circolare n. 14 del 2 febbraio 2010, è tuttora pienamente valida. Tuttavia, per gli iscritti per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto del 50%.

Periodi di iscrizione inferiori all'anno

In caso di iscrizione per una parte dell'anno i contributi sul "minimale" vengono rapportati a mese.

Segnalo inoltre che coloro che si sono iscritti alla gestione per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1995 non possono avvalersi della possibilità di frazionare il massimale contributivo in ragione mensile.

Massimale per i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995

I soggetti che si sono iscritti per la prima volta alla gestione Inps artigiani dopo il 31 dicembre 1995 sono soggetti ad un massimale diverso (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335): il contributo è dovuto sino ad un reddito di euro 92.147,00¹¹ non frazionabile in ragione mensile (è quindi dovuto un contributo annuo massimo di euro 18.927,23¹² per il titolare e di euro 16.162,82¹³ per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Ogni soggetto iscritto alla gestione artigiani (compresi i collaboratori di età non superiore a 21 anni e i soggetti di età superiore a 65 anni che hanno diritto alla riduzione del 50% dei contributi), deve corrispondere, oltre a quanto sopra indicato, un contributo fisso per la prestazioni di maternità di euro 7,44 (euro 0,62 mensili) già compreso negli importi delle rate del contributo fisso previdenziale indicati nella comunicazione che l'Inps invierà ad ogni iscritto.

¹¹ Per il 2009 questo importo era pari ad euro 91.507,00.

¹² Per il 2009 questo importo era pari ad euro 18.795,78.

¹³ Per il 2009 questo importo era pari ad euro 16.050,57.

L'acconto del contributo

L'acconto sul reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di uguale importo ed è pari al 100% del contributo calcolato sui redditi dell'anno precedente (2009). Il saldo dovrà essere ovviamente calcolato con riferimento ai redditi del 2010.

Scadenze dei versamenti

16 maggio 2010: 1° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è indicato nella comunicazione che invierà l'Inps).

16 giugno 2010: 1° rata dell'acconto per l'anno 2010 e saldo per l'anno 2009 sul reddito eccedente il minimale (gli importi devono essere calcolati dall'interessato e possono essere versati con la maggiorazione dello 0,40% entro il 16 luglio 2010).

16 agosto 2010: 2° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è indicato nella comunicazione che invierà l'Inps).

16 novembre 2010: 3° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è indicato nella comunicazione che invierà l'Inps).

30 novembre 2010: 2° rata dell'acconto per l'anno 2010 sul reddito eccedente il minimale (l'importo deve essere calcolato dall'interessato).

16 febbraio 2011: 4° e ultima rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è indicato nella comunicazione che invierà l'Inps).

16 giugno 2011: saldo per l'anno 2010 sul reddito eccedente il minimale (l'importo deve essere calcolato dall'interessato e può essere versato con la maggiorazione dello 0,40% entro il 16 luglio 2011).

I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24 ed è ammessa la compensazione.

Per i titolari di partita IVA (imprenditori individuali) ricordo che gli F24 possono essere pagati esclusivamente con modalità telematiche.

Versamenti dei collaboratori

I versamenti dei contributi per i collaboratori dell'impresa familiare devono essere effettuati dal titolare dell'impresa mediante il modello F24 utilizzando le apposite causali, i codici ed il numero di posizione del collaboratore indicati dall'Inps nella comunicazione riferita al titolare. Per le scadenze dei versamenti e le modalità di calcolo vale quanto indicato in precedenza.

Compensazione di crediti contributivi nel 2009

Se nel corso del 2009 sono stati utilizzati crediti relativi a contributi Inps artigiani per compensare all'interno del modello F24 debiti contributivi o fiscali, l'importo di detti crediti compensati deve essere considerato un rimborso di oneri deducibili di anni precedenti ed indicato come reddito da sottoporre a tassazione nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009.

Gravellona Toce, 6 febbraio 2010.

Dr. Rag. Francesco Roman ()*

* ragioniere commercialista e revisore contabile con Studio a Gravellona Toce (VB)

www.studioroman.it

L'elaborazione di questo testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.